

Cassazione civile sez. VI, 20 agosto 2012, n. 14570

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. MATERA Lina - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

STERCHELE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. COCCO Fabio e Giovanni De Luca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale delle Milizie, n. 38;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO BEGHI GIUSEPPE s.r.l. in liquidazione, in persona del curatore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1111 in data 7 luglio 2011 del Tribunale di Vicenza.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 6 luglio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso affinché la Corte, in accoglimento del primo motivo, dichiari la competenza del Tribunale di Vicenza.

Svolgimento del processo

che la s.r.l. Beghi cav. Giuseppe ha proposto opposizione al decreto monitorio n. 1017/06 del 2

maggio 2006, con il quale, su richiesta della s.p.a. Sterchele, era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 18.962,27, oltre accessori e spese, per il pagamento di una fornitura di pannelli;

che la parte opponente ha pregiudizialmente sollevato un'eccezione di compromesso, chiedendo dichiararsi l'incompetenza del giudice adito e, comunque, l'improcedibilità della domanda azionata in via monitoria, essendo la controversia de qua deferita ad arbitri;

che la convenuta opposta, nel costituirsi in giudizio, ha resistito anche sull'eccezione di rito, rilevando che la clausola compromissoria sarebbe inoperante e che comunque il contratto che la contiene, stipulato in data 7 febbraio 2005, era stato sottoscritto da soggetto privo di poteri rappresentativi della società;

che in corso di causa, essendo fallita la società attrice, si è costituita in giudizio la curatela del fallimento della s.r.l. Beghi Giuseppe;

che il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 7 luglio 2011, pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., accertata l'intervenuta ratifica del contratto, ha dichiarato l'improponibilità delle domande svolte dalla parte opposta per essere la controversia devoluta ad arbitri, e, di conseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opposta alla restituzione al fallimento opponente di quanto ricevuto dalla s.r.l.

Beghi in virtù della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

che il Tribunale ha a tal fine fatto leva sulle seguenti argomentazioni:

l'art. 23 del contratto inter partes, prevedente che qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ha un'ampia portata, e nel suo ambito di applicazione rientra la presente controversia, riconducibile all'esecuzione del contratto; il contratto, ancorchè sottoscritto da un dipendente privo di poteri rappresentativi della società Sterchele, ha avuto esecuzione, e quindi è stato tacitamente ratificato dalla convenuta opposta;

la clausola onerosa reca la specifica sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 cod. civ., comma 2;

in ogni caso non potrebbe avvalersi della inefficacia della clausola compromissoria la società Sterchele, ossia il soggetto che ha predisposto le condizioni generali di contratto;

che per la cassazione della sentenza della Corte d'appello la società Sterchele ha proposto regolamento di competenza, con ricorso notificato il 20 luglio 2011, sulla base di quattro motivi;

che l'intimato fallimento non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso è stato avviato alla camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ..

Motivi della decisione

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e art. 183 c.p.c., commi 4, 5 e 6, rilevando che l'allegazione dei fatti posti a base della ratifica della clausola contrattuale sarebbe stata effettuata dall'attrice tardivamente, soltanto con la memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ., comma 6;

che il motivo è infondato, perchè il Tribunale, nei cui poteri rientrava valutare se ratifica vi era stata, ha desunto la volontà della società Sterchele di conferire efficacia al contratto concluso dal falsus procurator (un dipendente della società privo di poteri rappresentativi), non da allegazioni tardive svolte dalla parte opponente, ma dallo stesso ricorso monitorio depositato dalla Sterchele, la quale, indicando nel contratto il titolo della propria pretesa creditoria, ha così posto in essere un comportamento volto a dare ad esso esecuzione;

che, con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell'art. 808 cod. proc. civ., in relazione all'art. 807 cod. proc. civ., e art. 1399 cod. civ.), si deduce che non può essere considerato atto idoneo a ratificare la clausola compromissoria l'emissione di fatture o di note di accredito, che rappresentano meri documenti fiscali:

mancherebbe, pertanto, una valida ratifica della clausola compromissoria che richiede la forma scritta a pena di nullità;

che la doglianza non coglie nel segno, perchè non tiene conto del rilievo che il primo giudice ha basato l'intervenuta ratifica per iscritto del contratto contenente la clausola onerosa sulla "proposizione del ricorso monitorio sottoscritto in virtù del mandato conferito dal legale rappresentante della società";

che con il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1341, 1342 e 1418 cod. civ., nonché dell'art. 808 cod. proc. civ.) si sostiene che la clausola compromissoria sarebbe nulla, attesa la mancanza dell'approvazione specifica, necessaria nel caso in esame nel quale è mancata una preventiva negoziazione tra le parti di tutte le clausole regolatrici del rapporto, e che anche la società Sterchele sarebbe abilitata ad eccepire detta nullità;

che il motivo è infondato sotto tutti i profili;

che, infatti, il Tribunale ha correttamente evidenziato, sulla base delle risultanze istruttorie, documentali e testimoniali, "che il contratto reca la doppia sottoscrizione richiesta" dall'art. 1341 c.c., comma 2; e che il testo del contratto e della clausola compromissoria è riconducibile alla modulistica della società Sterchele, che è pertanto la parte predisponente;

che, quindi, esente da censure è la conclusione alla quale è pervenuta la sentenza impugnata, tanto più che, siccome la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie (e, tra esse, di quella che prevede la devoluzione della controversia ad arbitri) ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., comma 2, è requisito per l'opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest'ultimo è il solo legittimato a farne valere l'eventuale mancanza, sicchè la nullità di una clausola onerosa senza

specifica approvazione scritta dell'aderente non può essere invocata dal predisponente (Cass., Sez. 2^a, 23 ottobre 1991, n. 11213);

che con il quarto mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ. e art. 808 cod. proc. civ.) si deduce che la clausola compromissoria avrebbe un ambito di operatività limitato alle sole controversie di natura tecnica, perchè il contratto de quo prevede, per tutte le altre controversie, la competenza esclusiva del tribunale di Vicenza;

che il motivo è infondato, dovendosi dare seguito a quanto già statuito da questa Sezione con l'ordinanza 26 ottobre 2011, n. 22349, in esito ad un regolamento di competenza promosso dalla medesima società Sterchele in una controversia analoga;

che, invero, il contratto stipulato tra le parti in data 7 febbraio 2005 contiene: l'art. 24, che sotto la rubrica "foro competente" prevede che "il foro esclusivo competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello di Vicenza e le parti rinunciano espressamente alla competenza di ogni altro foro, fatto salvo quanto previsto dall'art. 23 controversie ed arbitrato"; e l'art. 23, ai cui sensi "qualunque contestazione o vertenza sorta fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto e non composta amichevolmente dovrà essere risolta con giudizio arbitrale";

che la chiara formulazione letterale della clausola dettata dall'art. 23 non lascia adito a dubbi di sorta circa il fatto che con essa si è inteso prevedere, in deroga alla competenza del giudice ordinario, il ricorso all'arbitrato rituale per la definizione di tutte le eventuali controversie che potessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto: e, poichè l'istanza di pagamento del corrispettivo, fatta valere in via monitoria dalla s.p.a. Sterchele, introduce una controversia in ordine all'inadempimento, da parte della ingiunta s.r.l. Beghi Giuseppe, di uno degli obblighi contrattualmente assunti, correttamente il Tribunale ha ritenuto che tale controversia, inerendo alla esecuzione del contratto stipulato, a norma del citato art. 23 deve essere affidata alla decisione degli arbitri;

che non può accedersi alla tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui le clausole 23 e 24 si porrebbero in contraddizione tra loro, sì da elidersi a vicenda: con la conseguenza che, dovendosi dare prevalenza, nel dubbio, alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, la clausola arbitrale, per conservare un significato, dovrebbe essere interpretata nel senso che con essa si è inteso rimettere agli arbitri la sola definizione di questioni di carattere tecnico;

che, infatti, come già affermato da questa Corte nella citata ordinanza n. 22349 del 2011, con la clausola 24 le parti non hanno affatto inteso elidere la portata della clausola 23, come è reso evidente dall'inciso che fa appunto espressamente salvo quanto previsto dall'articolo dedicato all'arbitrato;

che se, dunque, nella clausola 24 i contraenti hanno voluto espressamente riaffermare la piena operatività della clausola compromissoria, appare logico desumere "che il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria e l'individuazione del foro competente, nell'intenzione delle parti, è stata relegata alle sole ipotesi residuali in cui la clausola compromissoria non possa trovare applicazione.

E ... nella specie è senz'altro individuabile un margine concreto di inoperatività della clausola arbitrale, ove solo si tenga conto delle possibili controversie inerenti alla validità del contratto (si pensi, ad es., ad eventuali azioni di annullamento per vizi della volontà); controversie che non possono ritenersi comprese tra le vertenze sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto", rimesse dall'art. 23 alla cognizione degli arbitri";

che risulta privo di pregio, pertanto, l'assunto della ricorrente, secondo cui con la clausola 23 i contraenti avrebbero inteso affidare agli arbitri la sola definizione di eventuali questioni di natura tecnica;

che tale interpretazione "confligge con il tenore e la portata della clausola in esame, con la quale è stata affidata agli arbitri la soluzione di controversie, come quelle in tema di risoluzione del contratto, destinate ad imperversare su profili - quali l'inadempimento - che, concernendo l'accertamento degli obblighi e diritti nascenti dal contratto, non possono ritenersi meramente tecnici, ma investono necessariamente questioni giuridiche";

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e deve essere dichiarata la competenza arbitrale;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata curatela svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza arbitrale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2012